

S.A.T.A.P. S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ED RCT/O
TRATTA AUTOSTRADALE A4 TORINO – MILANO
CIG A027158D9B

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative:

- al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da S.A.T.A.P. S.P.A. con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione;
- alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato.

La presente procedura aperta è svolta in modalità tradizionale cartacea.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Così come consentito dall'art. 71, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, i termini di presentazione delle offerte sono ridotti per ragioni di urgenza, atteso che è necessario definire e rendere efficaci le polizze oggetto di gara entro il 31/12/2023;

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Autostrada A4 Torino - Milano, Provincia di Torino codice NUTS ITC11, Provincia di Novara codice NUTS ITC15, Provincia di Milano codice NUTS ITC4C.

CIG A027158D9B.

Il Responsabile unico del Progetto è l'Ing. Natalino Valter Re – dirleg.satap@legalmail.it.

Si precisa che ai fini del presente documento per Codice si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Criteri Offerta Tecnica;
- d) Capitolato Tecnico;
- e) Note informative sul rischio;
- f) Statistiche sinistri;
- g) Schema modello A Istanza di partecipazione e dichiarazioni;

- h) Schema modello B DGUE;
- i) Schema modello C Offerta tecnica;
- j) Schema modello D Offerta economica;
- k) Schema modello E dichiarazione impegno alla riservatezza;
- l) Schema di contratto.

Il Capitolato Tecnico, le note informative sul rischio e le statistiche sinistri sono richiedibili a mezzo PEC all'indirizzo dirleg.satap@legalmail.it.

La richiesta, a pena di inammissibilità deve essere accompagnata da "dichiarazione di impegno alla riservatezza" (All. modello E) debitamente sottoscritto.

La richiesta di documentazione, presentata nei termini anzidetti, verrà evasa dalla Stazione appaltante entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.satapweb.it – sezione bandi di gara e avvisi.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o in coassicurazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Appalto è composto da un unico lotto poiché il servizio, siccome strutturato, richiede una gestione unitaria che riguardi l'intera tratta autostradale.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore stimato a base di gara annuo
1	Servizio assicurativo All Risks	66515000	P	Euro 1.100.000,00
2	Servizio assicurativo RCT/O	66516400	S	Euro 675.000,00
Importo totale a base di gara				Euro 1.775.000,00

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi - Dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2024.

3.2. REVISIONE PREZZI

In relazione alla tipologia del servizio ed alla sua durata la revisione prezzi di cui all'art.60 del D.Lgs 36/23 non sarà applicata

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per una durata massima pari a **210 (duecentodieci) giorni** e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 2.793.443,00 al netto di Iva.

Tabella 2

Importo a base di gara	Euro 1.775.000,00
Importo per l'opzione di proroga	Euro 1.018.443,00
Valore globale stimato	Euro 2.793.443,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o in coassicurazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte

degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) o in coassicurazione;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici dopo l'aggiudicazione per la costituzione del raggruppamento temporaneo dovranno conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario così come previsto all'art. 68 del codice.

E' consentita la partecipazione tra diverse Imprese in coassicurazione (ex art 1911 cc).

Condizione tassativa a pena di esclusione che sia dichiarato il riparto chiuso al 100% alla presentazione dell'offerta.

E' altresì consentita la differenziazione di quote percentuali tra le garanzie All Risks ed RCT/O con diversi coassicuratori, in tale caso, ferma la chiusura del riparto al 100% come da comma precedente, ulteriore condizione tassativa a pena esclusione è che La Delegataria sia la medesima Impresa e detenga una quota non inferiore al 50% su entrambe le garanzie

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore

economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di coassicurazione il riparto di coassicurazione deve essere chiuso al 100% alla presentazione dell'offerta a pena di esclusione.

La Delegataria della coassicurazione, qualora si sia scelta la differenziazione di quote percentuali tra le garanzie All Risks ed RCT/O con diversi coassicuratori deve detenere una quota non inferiore al 50% su entrambe le garanzie a pena di esclusione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **possesso dell'autorizzazione** all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative relative all'oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) patrimonio netto riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte non inferiore al valore di seguito specificato, espresso in euro (EUR): 1.000.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al valore del patrimonio netto del concorrente,

ovvero

copia dei bilanci consuntivi, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura del patrimonio netto dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- b) Classificazione (rating), in corso di validità alla data di presentazione delle offerte, pari o superiore a "BBB-" se rilasciato da Standard & Poor's e/o Fitch, ovvero "Baa3" se rilasciato da Moodys, ovvero "A-" se rilasciato da A.M. Best, ovvero rating equivalente da altra agenzia.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione, rilasciata dall'ente che ha attribuito il rating dichiarato dal concorrente, attestante il possesso della relativa classificazione in corso di validità.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo biennio precedente la pubblicazione del bando e precisamente nel periodo dal 01/11/2021 al 01/11/2023 almeno due servizi analoghi Assicurazione All Risks (Garanzie principali: Danni materiali diretti e perdita incassi) ed almeno due servizi analoghi Assicurazione RCT/O entrambi aventi quale Contraente almeno due stesse concessionarie autostradali Pubbliche o Private e per un importo di premi minimi complessivi finiti pari ad €. 6.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, Coassicurazione

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative relative al lotto unico oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso del patrimonio netto di cui al precedente punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto: dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione, nel loro complesso.

Il requisito di rating di cui al punto 6.2 lett. b) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, che in coassicurazione è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio o in coassicurazione.

Il requisito di punta relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla Delegataria in caso di coassicurazione.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati

indicati come esecutori.

- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative relative al lotto unico oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Per esigenze tecnico organizzative, stante la natura dei servizi oggetto di appalto, il subappalto non è ammesso

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 55.868,85. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di S.A.T.A.P. S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. FILIALE DI TORINO 03, VIA PIFFETTI n. 1/A -IBAN IT96 V 03069 01003 100000017443.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte **esclusivamente su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura "Garanzia Provvisoria" da inserirsi nella busta "A" Documentazione Amministrativa** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in tal caso il documento va corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante, che attesti i poteri di firma del fidejussore che sottoscrive la garanzia prestata a favore della Stazione Appaltante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tal ultimi caso, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione, tale disciplina viene estesa anche ai partecipanti in coassicurazione.
- b.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo guidato dalla Stazione Appaltante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti devono presentare un plico contenente l'offerta e la documentazione, detto plico, a

pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente all'indirizzo di S.A.T.A.P. S.p.A., Via Bonzanigo n. 22 10144 Torino. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso l'indirizzo di cui sopra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la seguente dicitura **"GARA A4 01/23/SERV – Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG A027158D9B scade il 04/12/2023 ORE 12:00"**.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A - Documentazione amministrativa – GARA A4 01/23/SERV – Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG A027158D9B";

"Busta B – Offerta Tecnica – GARA A4 01/23/SERV – Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG A027158D9B";

"Busta C – Offerta Economica – GARA A4 01/23/SERV – Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG A027158D9B"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il

DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale del concorrente o da suo procuratore, con esclusione dei soggetti di cui all'Art. 109, comma 2, lett. a), b) ed e) del D.Lgs. 209/05. o da suo procuratore ed essere rese esclusivamente su supporto informatico (ad esclusione del CD-ROM) a firma digitale ad eccezione dell'offerta economica che dovrà essere invece presentata sia su supporto informatico a firma digitale, che in originale cartaceo debitamente sottoscritto.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente



incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "CONTENUTO BUSTA A"]

Nella busta "A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione
- 2) Modello B DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a all'indirizzo www.satapweb.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- in caso di coassicurazione da tutte le società in coassicurazione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico

utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Nella Busta "B" – Offerta Tecnica dovrà essere prodotta esclusivamente su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura "Documentazione Busta B", la documentazione prevista.

La documentazione predisposta dal concorrente in merito ai criteri di cui all'offerta tecnica, dovrà essere redatta secondo il modello allegato "**Modello C Offerta Tecnica**" ed essere sottoscritta secondo le modalità previste all'art. 12 "Modalità di presentazione dell'Offerta e Sottoscrizione dei documenti di gara". L'offerta deve contenere la piena accettazione delle condizioni riportate all'interno del Capitolato Tecnico, nonché l'eventuale indicazione delle migliorie offerte. Non è ammessa la presentazione di offerte plurime; nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

Eventuali relazioni, documenti o parti di documento nonché schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica ritenuti non pertinenti o sovrabbondanti, non saranno presi in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell'offerta tecnica.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

Si precisa inoltre che: - l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, etc...), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata.

Nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate.

Le proposte del concorrente aggiudicatario saranno recepite nel contratto quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive spese e soggetti a specifica disciplina in caso di inadempimento.

Tutta la suddetta documentazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, ed in caso di coassicurazione, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio o coassicurazione.

16. OFFERTA ECONOMICA

La Busta C contiene l'offerta economica, da formularsi – a pena di esclusione, sia in originale cartaceo debitamente firmato che su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura "Documentazione busta C".

L'offerta economica è da formularsi in conformità al modulo offerta economica (**Modello D Offerta economica**) predisposto dalla Società – indicando, sia in cifre sia in lettere il valore dei premi offerti ed il ribasso percentuale con un numero di decimali non superiore a tre.

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere.

In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procede all'arrotondamento del secondo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il terzo/quarto decimale è inferiore a 5, in eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 12.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai fini dell'aggiudicazione verrà formulata una graduatoria su scala centesimale, in base alla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica come di seguito indicato.

I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:

- fino a complessivi punti 70 per la valutazione della qualità;
- fino a complessivi punti 30 per la valutazione del prezzo;
- Totale punti 100.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla Società.

Sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi illustrati nel Documento allegato "**Criteri Offerta Tecnica**" saranno attribuiti i punteggi ai concorrenti che offriranno le loro integrazioni migliorative al Capitolato Tecnico.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il massimo punteggio economico sarà attribuito all'offerta economica più bassa. Le altre imprese otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente espressione:

$$P_i = P_{\max} \times \frac{O_{\min}}{O_i}$$

dove:

P_i – punteggio dell'offerta da valutare

P_{\max} – punteggio massimo attribuibile (30 punti)

O_i – Valore dell'offerta da valutare

Omin – Valore dell'offerta migliore

17.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini dell'aggiudicazione verrà formulata una graduatoria su scala centesimale, con il metodo aggregativo compensatore, in base al punteggio complessivo (P) ottenuto dal concorrente n-esimo che risulterà dalla somma del Punteggio Offerta Tecnica, ottenuto per la valutazione dell'Offerta Tecnica (PTF) e del Punteggio Offerta Economica, ottenuto per la valutazione dell'Offerta Economica (PEF).

$$P = PTF + PEF$$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante in Torino, Via Bonzanigo n. 22, il giorno 5/12/2023 a partire dalle ore 9:30 e, vi potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti dall'organo di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione da parte dell'organo di gara, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque

giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - APERTURA DELLE BUSTE B E C

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, la commissione:

- a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica. Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la commissione arrotonda gli importi alla terza cifra decimale.

Se il quarto decimale ha un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento è per difetto (ossia non si tiene conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale ha un valore compreso tra cinque e nove l'arrotondamento è per eccesso (ossia la terza cifra decimale passa all'unità superiore).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito dell'operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e trasmette gli atti al RUP per le successive incombenze. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice -a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La proposta di aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/e Compagnia/e aggiudicataria/e, mentre per la Stazione Appaltante è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti per legge, per la sottoscrizione dei contratti; conseguentemente i rischi di cui al presente appalto dovranno quindi comunque essere messi in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.203 ed anche in deroga all'art. 1901 del C.C.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante,

L'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione a mezzo bonifico bancario ed a seguito emissione di regolare fattura.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari € 15.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico di questa stazione appaltante e nella Policy Anticorruzione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.satapweb.it/codice-etico/>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con richiesta a mezzo PEC all'indirizzo: dirleg.satap@legalmail.it.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati che verranno forniti dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, S.A.T.A.P. S.p.A. informa che tutti i dati personali, sensibili e particolari forniti da ciascun Offerente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti che presentano Offerta e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà svolto, con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire a S.A.T.A.P. S.p.A. la valutazione delle Offerte e della relativa documentazione ed il corretto svolgimento della Procedura stessa.

IL conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; non è necessario per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte dell'interessato che presenti Offerta, fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa.

Titolare del trattamento dei dati è S.A.T.A.P. S.p.A.; per qualsiasi informazione e per far valere i propri diritti, le società interessate potranno scrivere all'indirizzo mail privacy@satapweb.it.

Torino, 9 novembre 2023

S.A.T.A.P. S.p.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Natalino Valter Re



Allegati:

- Criteri Offerta Tecnica;
- Schema di contratto;
- Modello A Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
- Modello B DGUE;
- Modello C Offerta tecnica;
- Modello D Offerta economica;
- Modello E dichiarazione impegno alla riservatezza



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

TRONCO A4 TORINO – MILANO

GARA A4 01/23/SERV – CIG A027158D9B

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ED RCT/O TRATTA AUTOSTRADALE A4 TORINO – MILANO.

Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Tecnico di Polizza, ma esclusivamente nei termini di seguito esplicitati.

Non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche di queste ultime.

Eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido, pertanto, il Capitolato Tecnico di polizza.

Nello specifico, l'attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue:

Punteggio Massimo conseguibile 70 punti così suddivisi:

a) Capitolato Tecnico Polizza All Risks Elemento Tecnico Sottolimito inerente l'evento "Crollo e Collasso Strutturale (PT(a) max 25 punti):

E' facoltà del Concorrente proporre un incremento del sottolimito indicato in capitolato all'evento Crollo e Collasso Strutturale. La variazione è consentita solo per multipli di 10 punti percentuali (ad esempio +10%, +20%, +30% ecc...).

In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT(a) = 25 * (i / i Max)$$

dove:

PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per incremento % proposto del sottolimito

i = 'incremento offerto dal partecipante i-esimo

i Max = l'incremento offerto più alto

Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido, pertanto, il Capitolato Tecnico di polizza e verranno attribuiti 0 punti.

In presenza di un'unica offerta pari al Capitolato Tecnico di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

Si precisa che è ammessa l'elevazione del sottolimito solo per punti percentuali uguali o multipli di 10 e non è ammessa offerta avente un incremento corrispondente ad un numero infinito.

b) Capitolato Tecnico Polizza All Risks Elemento Tecnico Riduzione della Franchigia Frontale applicata all'infrastruttura autostradale (PT(b) max 20 punti)

Con riferimento alla franchigia per sinistro all'infrastruttura autostradale - ogni altra causa - è facoltà del Concorrente proporre un importo minore. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 50.000,00 (ad esempio Euro 50.000,00, Euro 100.000,00, Euro 150.000,00 ecc.).

In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT(b) = 20 * (\Delta Si / \Delta S Max)$$

dove:

PT (b) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della Franchigia
 ΔSi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e la Franchigia offerta dal partecipante i-esimo

$\Delta S Max$ = la maggiore differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di polizza e le Franchigie offerte.

Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido, pertanto, il capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti.
In presenza di un'unica offerta pari al Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

c) Capitolato Tecnico RCT/O Elemento Tecnico Elevazione dei sottolimiti RCT (PT(c) max 25 punti)

E' facoltà del Concorrente proporre un incremento simultaneo di tutti i sottolimiti RCT previsti in capitolato. La variazione è consentita solo per multipli di 10 punti percentuali (ad esempio +10%, +20%, +30% ecc...).

In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$PT(c) = 25 * (i / i Max)$$

dove:

PT (c) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per incremento % proposto dei sottolimiti RCT.

i = 'incremento offerto dal partecipante i-esimo

i Max = l'incremento offerto più alto

Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido, pertanto il capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti.

In presenza di un'unica offerta pari al Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

Si precisa che è ammessa l'elevazione del sottolimito solo per punti percentuali uguali o multipli di 10 e non è ammessa offerta avente un incremento corrispondente ad un numero infinito.

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato come segue:

Nel caso di assenza varianti all'impresa concorrente saranno attribuiti 40 punti,

Alle imprese che avranno proposto varianti il punteggio tecnico finale sarà determinato dalla somma dei subpunteggi sopra indicati.

$$PTF = 40 + PT(a) + PT(b) + PT(c).$$

Si effettuerà poi la seguente riparametrazione ove il maggiore PTF come sopra determinato non raggiunga ovvero superi il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis* di procedura per l'Offerta Tecnica (70 punti):

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al Concorrente che avrà conseguito il PTF maggiore, proporzionando ad esso il PTF conseguito dagli altri Concorrenti.

Al Concorrente, con PTF maggiore, e con coefficiente pari ad 1, verranno attribuiti 70 punti.

Ai restanti Concorrenti un punteggio proporzionale, come qui di seguito esemplificato:

ESEMPIO 1: - Concorrente 1 (migliore punteggio di 110 punti conseguiti): $110/110 = 1*70 = 70$ punti.

- Concorrente 2 (65 punti conseguiti): $65/110 = 0,59*70 = 41,30$ punti.

- Concorrente 3 (45 punti conseguiti): $45/110 = 0,41*70 = 28,70$ punti.

ESEMPIO 2: - Concorrente 1 (migliore punteggio di 68 punti conseguiti): $68/68 = 1*70 = 70$ punti.

- Concorrente 2 (65 punti conseguiti): $65/68 = 0,96*70 = 67,20$ punti.

- Concorrente 3 (55 punti conseguiti): $55/68 = 0,81*70 = 46,20$ punti.

ESEMPIO 3: - Concorrente 1 (migliore punteggio di 95 punti conseguiti): $95/95 = 1*70 = 70$ punti.

- Concorrente 2 (65 punti conseguiti): $65/95 = 0,68*70 = 47,60$ punti.

- Concorrente 3 (45 punti conseguiti): $45/95 = 0,47*70 = 32,90$ punti.